

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “Le Scienze Interiori”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Costituzione

È costituita un'Associazione culturale denominata “Le Scienze Interiori”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede a Rovereto ed opera principalmente in Italia. La variazione della sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.2 - Scopi

L'Associazione “Le Scienze Interiori” è apertistica e apolitica, ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.

L'Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge:

1. Svolgere una funzione educativa e didattica: informando le persone su quelli che sono i comportamenti più idonei per il raggiungimento o il mantenimento dello stato di benessere, attraverso conferenze, manifestazioni, edizioni, sessioni individuali e di gruppo presso la sede dell'Associazione e organizzando fiere, congressi, convegni e viaggi, nonché la partecipazione agli stessi, anche organizzati da altre associazioni di cui si condividono finalità e metodi;
2. Svolgere attività divulgativa inerente all'attività dell'associazione stessa, attraverso la pubblicazione di materiale audiovisivo, editoriale ed in particolare pubblicazioni su internet;
3. Organizzare attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel campo dello Yoga, Shiatsu, Pilates, Tai Chi, Pranic Energy Healing, Pranic Healing;
4. Organizzare attività collegate al settore del benessere come la meditazione, Pranic Energy Healing, Pranic Healing, Lifewave, Bendaggio Neuromuscolare, Reiki;
5. Diffondere i metodi preventivi collegati al settore benessere Psico-fisico riconoscendo predisposizioni e comportamenti inadeguati fornendo consigli idonei a prevenire l'insorgenza dei disturbi collegati cercando di migliorare le capacità di autoguarigione e di autoconsapevolezza propria di ogni individuo utilizzando le qualifiche specifiche dei soci o avvalendosi di collaboratori esterni, tecniche manuali e manipolatorie, quali la riflessologia plantare della mano, del piede, tecniche come lo Shiatsu, l'Iridologia, la Cristalloterapia, Digitopressione.
6. Contribuire ad una maggiore “conoscenza - consapevolezza” dell'uomo fatta di rispetto e responsabilità verso se stesso e gli altri, promuovendo integrazione, aggregazione, scambi culturali in una visione olistica dell'uomo avvalendosi anche di strumenti quali la numerologia, cartomanzia, astrologia, floriterapia, erboristeria, aromaterapia e quant'altro utile ad individuare la tipologia della persona, le sue tendenze e predisposizioni costituzionali e i suoi squilibri energetici.
7. Divulgare la conoscenza dei fondamenti del benessere psico-fisico e spirituale, al fine di promuovere la consapevole gestione della salute. L'attività si svolge mediante l'instaurazione di percorsi formativi ed esperienziali individuali e di gruppo, mirati al benessere personale e sociale. L'attività viene svolta attraverso percorsi didattici, serate incontro e/o giornate formative, conferenze, incontri individuali e percorsi di gruppo mirati allo studio di tutta l'attività olistica.
8. Condividere con i soci esperienze e formazioni individuali in cui eventuali trattamenti vengono svolti da associati verso i soci stessi dell'associazione. I trattamenti non sono

terapeutici (in senso medico).

9. Promuovere le discipline olistiche orientate a favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore a mezzo delle discipline bio-psichiche, psicosomatiche e filosofiche sia nella pratica diretta che nell'organizzazione di seminari di altre discipline scientifiche ed olistiche così che gli associati possano ampliare le loro conoscenze negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali ed artistici. Tutto ciò nel pieno rispetto di ogni credo, scuola, filosofia individuale o religione.

I metodi qui descritti non sono attività medica, riabilitativa o sanitaria per le quali la legge italiana prevede dei corsi di studio universitari. Pertanto è fatto divieto di praticare diagnosi, prescrivere terapie o interferire nelle terapie mediche, psicologiche, farmacologiche o riabilitative.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita a corsi e seminari, allo scopo di divulgare la conoscenza della semplicità e della grandezza di questi sistemi di vita che portano al benessere fisico, psichico e spirituale nostro e di chi ci circonda.

Art.3 - Attività

Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione "Le Scienze Interiori" potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Effettuare attività di promozione anche attraverso internet, riviste di settore specializzate e/o altri strumenti mediatici ritenuti idonei;
- b) Organizzare convegni, manifestazioni, conferenze, incontri per la cittadinanza;
- c) Organizzare e promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità;
- d) Avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone associate e non;
- e) Richiedere autorizzazioni temporanee a qualunque titolo presso gli enti pubblici preposti in occasione di particolari eventi e riunioni straordinarie di persone, secondo le vigenti normative in materia ed all'unico fine di contribuire a favorire la promozione degli scopi sociali;
- f) Compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- g) Stipulare convenzioni e/o accordi con altre associazioni o terzi in genere al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione. L'Associazione potrà aderire ad altri enti senza la necessità di modificare il presente statuto.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Ammissione degli associati

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà

procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.5 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.6 - Diritti degli associati

I soci si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

È previsto il rimborso delle spese, documentate in modo analitico ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualità di socio si perde inoltre:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 90 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.8 - Non trasmissibilità della quota associativa

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Proviviri.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. È ammessa una sola delega per associato.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, per lettera o per email, ai soci oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali
- delineare il programma delle attività sociali;

- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione ammesso il voto favorevole della maggioranza di qualunque numero di presenti.

Art.13 - Assemblea in videoconferenza

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art.14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.

È compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.15 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta per iscritto, mediante lettera o email, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 12 per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.17 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma; i consiglieri così confermati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente

convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art.19 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge inoltre funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
- decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più soci, relative all'interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie;
- svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione, o fra gli organi di quest'ultima (se concordemente richiesto dalle parti).

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Probiviri non può più essere appellata ad altro organo dell'Associazione e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul patrimonio

Art.20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Art.21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.22 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia.

Rovereto, 22 febbraio 2016